



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia della Spezia

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
DEL COMUNE DI BRUGNATO**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 26 in data 13.09.2022

IL SINDACO

IL SEGRETARIO C.LE

INDICE

- Art. 1 - Finalità**
- Art. 2 - Aveni diritto**
- Art. 3 - Modalità di iscrizione al servizio**
- Art. 4 - Organizzazione del servizio**
- Art. 5 - Accompagnamento sugli scuolabus**
- Art. 6 - Norme comportamentali**
- Art. 7 - Uscite anticipate – scioperi – eventi calamitosi – ALLERTA METEO**
- Art. 8 - Uscite didattiche**
- Art. 9 - Tariffe e modalità di pagamento**
- Art. 10 - Recupero crediti**
- Art. 11 - Rinuncia o variazione**
- Art. 12 - Segnalazioni da parte dell'utenza**
- Art. 13 - Dati sensibili e comunicazione delle informazioni**
- Art. 14 - Disposizioni finali**
- Art. 15 - Entrata in vigore**

Art. 1 – Finalità

1. Il trasporto scolastico è un servizio non obbligatorio a domanda individuale finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e a facilitare la frequenza dei cittadini al sistema scolastico e formativo.
2. Compatibilmente con quanto previsto dal presente regolamento, il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.
3. Annualmente il Comune istituisce il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale da giustificare l'istituzione dello stesso.
4. Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto scolastico nel caso in cui non ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.

Art. 2 - Aveni diritto

1. Il Comune organizza il servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale per gli alunni **domiciliati** nel Comune di Brugnato ed iscritti:
 - alla scuola dell'infanzia (materna);
 - alla scuola primaria (elementari);
 - alla scuola secondaria di I grado (medie).
2. Il percorso dello scuolabus per tali scuole è istituito annualmente sulla base dell'utenza e dei principi di economicità e di efficienza del servizio.
3. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei posti disponibili sullo scuolabus, sarà redatta una graduatoria, approvata dal responsabile dell'Ufficio Scuola, sulla base della seguente tabella, dei criteri e dei relativi punteggi:

CRITERI	PUNTEGGI	note
2 genitori lavoratori	4	vengono conseguiti anche nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none">• Quando è lavoratore il genitore con il quale l'utente scuolabus risiede in caso di separazione o divorzio.• Quando è lavoratore l'unico genitore vivente
Stato di handicap del minore	5	se trasportabile con il mezzo in dotazione anche se l'handicap è temporaneo
Genitore portatore di handicap l. 104/1992	4	
Luogo di residenza diverso dal luogo di salita/discesa dallo scuolabus	-4	
Residenza nel Comune	2	

Domanda pervenuta oltre i termini stabiliti dalla successiva art 3	-2	
--	----	--

4. A parità di punteggio saranno stabilite priorità secondo i seguenti criteri:
 - minore età dell'alunno fruitore del servizio;
 - maggiore distanza abitazione-scuola;
 - data di protocollazione della domanda presentata oltre i termini;
5. Non avranno diritto ad usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote.

Art. 3 - Modalità di iscrizione al servizio

1. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su apposito modulo di iscrizione appositamente predisposto dall'Ufficio scuola nei termini che l'ufficio stesso procederà a comunicare e comunque non oltre la data fissata dal relativo avviso ogni anno.
2. L'iscrizione viene fissata entro un termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico;
3. Le eventuali domande pervenute oltre il termine sopra riportato, saranno accolte, in presenza di disponibilità di posti a sedere e soltanto se non comportano modifiche dei percorsi stabiliti e allungamento dei tempi di percorrenza.
4. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sul mezzo purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
5. L'Amministrazione Comunale, nei casi in cui il servizio di trasporto non possa essere assicurato secondo le modalità richieste o non sia sufficiente per percorrenza ed orari a garantire le necessità dello studente, si riserva di concordare con la famiglia forme di collaborazione.
6. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione il genitore si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute. Il genitore, inoltre, con la sottoscrizione si dichiara consapevole che il servizio può comportare variazioni di orario per cause anche non dipendenti dalle Scuole e dal Comune senza aver nulla a pretendere o recriminare in caso di anticipazioni o ritardi.
7. Il genitore si impegna con il medesimo modulo ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa dallo scuolabus. Il genitore impossibilitato dovrà autorizzare altra persona adulta mediante delega scritta consegnata all'accompagnatore o all'Ufficio Scuola.

8. Nell'ipotesi di eventuali e reiterate inadempienze (oltre a 3) da parte del genitore o l'esercente la potestà genitoriale o del delegato, l'Ufficio Scuola potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'alunno e dovrà altresì applicare la sanzione amministrativa pari ad € 50,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Art. 4 – Organizzazione del servizio

1. L'organizzazione del servizio è affidata all'Ufficio Scuola del Comune; il servizio potrà essere erogato sia attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, sia per mezzo di un servizio dato in appalto ad un'impresa esterna o contemporaneamente, per mezzo di tutte e due le modalità, qualora si rendesse necessario.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione e dagli Organismi Scolastici, dal lunedì al venerdì, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.
3. Il servizio verrà organizzato nelle forme e nei termini più opportuni al fine di ridurre al minimo la permanenza degli alunni sullo scuolabus. Il personale addetto al servizio dovrà assicurare:
 - che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio;
 - che la salita e la discesa degli alunni dallo scuolabus avvenga in modo ordinato;
 - che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà. In tali casi la vigilanza sui passeggeri è temporaneamente svolta dall'autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;
 - che lo scuolabus, al termine delle lezioni, non lasci le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver fatto quanto necessario per verificare che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti;
 - che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
 - che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
 - che nel caso in cui i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sullo scuolabus con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi o gli esercenti la potestà genitoriale o loro delegati, al recapito a tal fine comunicato all'atto dell'iscrizione.
4. La responsabilità dei bambini, una volta che essi siano scesi alla fermata non è più a carico degli addetti al servizio, pertanto, l'attraversamento di strade o l'accompagnamento presso l'abitazione non può costituire onere a loro carico.
5. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o, comunque, in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto. In particolare, i punti di salita e di discesa degli alunni saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali.

6. Gli utenti saranno prelevati e rilasciati alle fermate che vengono annualmente stabilite dagli Uffici comunali tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) localizzazione delle fermate ove si possono radunare più utenti;
 - b) maggiore sicurezza possibile per bambini e viabilità;
 - c) minimo intralcio al traffico stradale.

7. Gli autisti non sono autorizzati a compiere fermate aggiuntive, ma soltanto quelle stabilite dal Comune ed elencate nella tabella orario.

Art. 5 – Accompagnamento sugli scuolabus

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.

2. Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus può essere effettuato in forma diretta con personale dipendente comunale o indiretta, con personale fornito da una ditta appaltatrice, ed è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo e viene obbligatoriamente garantito per i bambini della scuola dell'infanzia; può essere organizzato altresì per i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Compiti degli accompagnatori:

- L'accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza dimostrando, nel contempo, e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o gli esercenti la potestà genitoriale o dal personale scolastico.
- L'accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata degli adulti responsabili dei singoli alunni. Durante il tragitto l'accompagnatore rimarrà seduto, rivolto verso i bambini e prestando attenzione e vigilanza nei loro riguardi.
- Gli accompagnatori devono assicurarsi che i ragazzi entrati a scuola risultino presenti all'uscita ed è, pertanto, necessario che vengono informati dal personale della scuola, qualora i ragazzi siano stati prelevati dai genitori o gli esercenti la potestà genitoriale o, su autorizzazione degli stessi, si rechino altrove.

Art. 6 - Norme comportamentali

1. Ogni alunno dovrà tenere un corretto comportamento civile durante il viaggio tale da consentire e garantire l'incolumità degli utenti stessi. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le seguenti norme:
 - a) stare seduti al posto;
 - b) posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra senza intralciare la zona di passaggio all'interno dello scuolabus;
 - c) avere le cinture di sicurezza allacciate;
 - d) mantenere un tono di voce e un linguaggio civile.
 - e) non alzarsi durante il tragitto o manovre per nessun motivo;
 - f) non disturbare l'autista durante la guida;

- g) non spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;
 - h) non affacciarsi al finestrino e non gettare qualsiasi oggetto dallo stesso;
 - i) non gettare per terra e/o sui sedili carte, gomme da masticare ed altri oggetti;
 - j) Non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
 - k) Non tenere comportamento ineducato e lesivo della sicurezza propria o altrui;
 - l) Non compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di quanto su di esso bensì mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo;
2. L'inosservanza di una o più norme del presente articolo autorizzano l'autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino dell'ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni ai genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del minore, all'Ufficio comunale e, se ritenuto opportuno, all'Istituzione Scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l'orario di ingresso a scuola o di rientro a casa non verrà rispettato, l'autista è sollevato da ogni responsabilità.
3. Qualora l'alunno persista nella violazione di uno o più norme di questo articolo, anche dopo il richiamo verbale dell'autista e/o dell'accompagnatore, L'Ufficio scuola segnalerà per iscritto ai genitori o a chi ne fa le veci gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dal minore. Successivamente l'Ufficio Scuola potrà sospendere il bambino dall'utilizzo del servizio.
4. La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non dà diritto a rimborsi o riduzioni di tariffe.
5. In caso di danni arrecati allo scuolabus, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dell'alunno che ha provocato il danno dovranno risarcire l'Amministrazione della somma necessaria alla riparazione, sostituzione o ripristino del danno effettuato.

Art. 7- Uscite anticipate – scioperi – eventi calamitosi – ALLERTA METEO

- 1. Ogni inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni generalizzato a tutta la scolaresca ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici comunali competenti per permettere l'organizzazione del servizio con tali orari.
- 2. In caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali del comparto scuola, in cui non sia garantito il regolare svolgimento delle lezioni, non verrà effettuato il servizio di trasporto casa/scuola in quanto il Comune non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare presso il domicilio gli alunni in caso di assenza degli insegnanti.
- 3. In caso di forza maggiore (scioperi del personale addetto al servizio, guasti ai mezzi di trasporto, eventi naturali quali nevicate, frane ecc.) l'Amministrazione non garantisce il regolare svolgimento del servizio.
- 4. In caso di Allerta Meteo il servizio si adeguerà alle disposizioni impartite dall'Autorità Competente

Art. 8 - Uscite didattiche

1. L'utilizzo dello scuolabus è consentito per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dall'Istituzione Scolastica di appartenenza nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997.
2. La richiesta di utilizzo dello scuolabus avanzata dagli insegnanti e sottoscritta dall'Istituzione Scolastica competente dovrà essere presentata in forma scritta con congruo anticipo e contenere:
 - a. programma dettagliato con orari e scopo della visita;
 - b. nominativo del responsabile della visita con relativo recapito telefonico;
 - c. dichiarazione con cui l'Istituzione Scolastica si impegna a richiedere i nulla osta dei singoli genitori interessati all'iniziativa.
3. L'Amministrazione comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo nei casi in cui:
 - vi sia la disponibilità del mezzo e del personale addetto;
 - gli orari di svolgimento del servizio richiesto siano compatibili con quelli del servizio;
4. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio, l'uso dello scuolabus non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Art. 9– Tariffe e modalità di pagamento

1. La Giunta comunale, conformemente alla normativa vigente, annualmente stabilisce la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere ai genitori o gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni che ne usufruiscono. Tale quota di compartecipazione sarà resa nota agli iscritti con comunicazione scritta contenente l'importo dovuto. Il pagamento dovrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:
 - versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - bonifico bancario (anche online);
 - Pago PA;
2. Il pagamento potrà effettuarsi:
 - in un'unica soluzione entro il 10 ottobre;
 - in forma rateizzata in n. 2 rate: 1^ rata entro il 10 settembre; 2^ rata entro il 10 gennaio;
 - mensilmente entro il 10 di ogni mese.
3. La Giunta Comunale può prevedere tariffe agevolate e/o casi di esenzione per:
 - alunni iscritti al servizio e appartenenti a famiglie che si trovano in situazione economica di disagio debitamente comprovata e relazionata dai servizi sociali del Comune;
 - nuclei familiari con due o più minori iscritti al medesimo servizio.
 - alunni con certificazione ai sensi dell'art.3, comma 3, L. 104/1992 su specifica richiesta della famiglia e con obbligo di presentazione di apposita documentazione attestante la situazione di gravità.

4. Relativamente alle sole uscite didattiche il servizio verrà effettuato a titolo gratuito.
5. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo del servizio e nel caso di applicazione di sanzioni che comportino la sospensione del servizio.
6. Non potrà usufruire del servizio l'utente non in regola con il pagamento.
7. La rinuncia al servizio non darà diritto a rimborso per il periodo di mancata fruizione.

Art. 10 - Recupero crediti

1. Il mancato pagamento della tariffa comporterà la non ammissione o la sospensione dell'alunno dal servizio. L'alunno potrà nuovamente essere ammesso al servizio dopo la regolarizzazione della posizione.
2. La comunicazione di messa in mora comporterà l'applicazione delle sanzioni, degli interessi e del recupero delle spese postali così come previsto dal vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 11 - Rinuncia o variazione

1. La rinuncia al servizio di trasporto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all'Ufficio Scuola.
2. La rinuncia e le richieste di modifica di tipologia del trasporto hanno validità dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Art. 12 - Segnalazioni da parte dell'utenza

1. Eventuali segnalazioni, reclami, proposte migliorative da parte dell'utenza circa il servizio offerto potranno essere inoltrate per iscritto al competente Ufficio Scuola che, dopo aver fatto le opportune indagini e valutazioni, adotterà gli eventuali necessari provvedimenti.
2. Ad ogni comunicazione sarà comunque fornito riscontro entro 30 giorni dall'arrivo.

Art. 13 - Dati sensibili e comunicazione delle informazioni

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali, l'Ufficio Scuola utilizza i dati personali e sensibili degli utenti e dei loro familiari ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.
2. Il presente Regolamento ed ogni altra eventuale informazione relativa al servizio sarà pubblicata sul sito web dell'Ente.
3. Le comunicazioni relative a questioni contingenti ed urgenti saranno sempre preferibilmente fornite agli interessati in forma telefonica e/o con sms.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.